

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2568

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MADIA, PICCOLI NARDELLI, SERRACCHIANI, PRESTIPINO, CIAMPI,
VISCOMI, MURA**

Riconoscimento della qualifica di attrice o attore professionista e
istituzione del registro nazionale

Presentata il 2 luglio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! – Svolgere la professione di attore oggi in Italia è ancora estremamente difficile. Gli attori e le attrici vivono una condizione spesso critica, determinata dalla mancanza di tutele e di diritti riconosciuti per la professione attoriale. Per essere un attore o un'attrice professionista è necessario un percorso di studi e formazione. Non a caso esistono scuole e accademie in tutta Italia per la formazione di alto livello di un attore. Le statistiche ufficiali descrivono l'occupazione nel settore culturale e dello spettacolo, in particolare, come caratterizzata da forte intermittenza e saltuarietà dei periodi di lavoro effettivo. La questione della regolamentazione dell'accesso alle professioni nel settore dello spettacolo è complessa e controversa, tuttavia è divenuto ormai impossibile ignorare i problemi cau-

sati dall'assenza di una regolamentazione. La pandemia in atto ha accelerato la necessità di una discussione sulla figura dell'attore e dell'attrice e sul loro riconoscimento professionale. Sono sorti gruppi informali di operatori del settore per discutere e ripensare la tutela giuridica del lavoro dell'attore e delle attrici.

Risulta, dunque, oggi più che mai stringente sollecitare l'attuazione dello statuto sociale degli artisti, come prevede una risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 (2006/2249/INI), volto alla salvaguardia degli artisti professionisti in Europa, a partire dalla situazione contrattuale. Tra le diverse raccomandazioni, la risoluzione invita la Commissione e gli Stati membri a creare un registro professionale europeo per gli artisti, « nel quale potrebbero figurare il loro statuto, la natura e la

durata dei successivi contratti, nonché i dati dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che li ingaggiano ».

La presente proposta di legge nasce da un confronto libero e partecipato con i rappresentanti degli attori professionisti per assumersi la responsabilità di identificare, in piena coscienza animata da spirito solidale e inclusivo, una sintesi che definisca gli elementi assumibili come significative soglie di accesso allo *status* di attore, distinguendo tra l'attività professionale e l'attività occasionale o secondaria.

L'intento è quello di definire lo *status* di attore e istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti in base ai requisiti individuati, condivisi e riconosciuti dalla categoria stessa, per avere un corpo e un'identità forte. Altre categorie professionali hanno già seguito questo *iter* con successo. La realizzazione di un registro non vuole e non potrebbe mai mirare a escludere dall'esercizio della professione chi non vi rientrasse. Le produzioni resteranno sempre libere, come naturale, di assumere anche un assoluto debuttante. Né mira a sancire chi è attore e chi no. Mira, invece, a dare forza

e identità alla categoria di chi del lavoro di attore ha fatto una professione su cui contare, avvalorandone la professionalità, nell'interesse anche dei giovani che matureranno i requisiti in futuro.

La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di riconoscere l'alto valore sociale della professione di attrice e di attore.

L'articolo 1 definisce la finalità dell'intervento normativo riconoscendo l'alto valore sociale della professione di attrice e di attore, quale forma di rappresentazione vivente e personificata dell'espressione artistica e narrativa. L'articolo 2 intende riconoscere la qualifica di attrice e di attore professionista e individua particolari requisiti, quali un diploma di formazione e un livello minimo di contributi previdenziali corrispondente al numero di 150 versamenti maturati nel corso della vita lavorativa. L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti, che non costituisce in alcuna forma un albo professionale; è, inoltre, specificato che la mancata iscrizione dei professionisti nel registro non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato riconosce l'alto valore sociale della professione di attrice e di attore, quale forma di rappresentazione vivente e personificata dell'espressione artistica e narrativa.

2. Ai fini della presente legge, si considerano attrici e attori professionisti coloro che esercitano tale attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Riconoscimento della qualifica di attrice e di attore professionista)

1. La qualifica di attrice e di attore professionista è riconosciuta a coloro i cui redditi derivanti dalla professione di attrice e di attore costituiscono più del 50 per cento del loro reddito complessivo da lavoro, per un periodo di almeno cinque anni, e che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) un diploma rilasciato da istituti pubblici o privati autorizzati alla formazione di attrici e attori, riconosciuti a livello nazionale o regionale, di durata almeno triennale e che rispettano gli orari scolastici nazionali o regionali;

b) aver versato un numero minimo di contributi previdenziali, secondo quanto previsto ai sensi dei commi 2 e 3.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo di contributi previdenziali di cui al comma 1, lettera *b)*, è di 150 versamenti effettuati nel corso della vita lavorativa, con i codici di categoria ex-Enpals 021, 023, 024 e 025, stabiliti ai sensi del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, o di 50 versamenti con codice di categoria 022. In caso di attività combinata con i diversi codici, al fine del calcolo per il raggiungimento di 150 versamenti ogni contributo con codice di categoria 022 ha il valore di 3 versamenti.

3. Il numero minimo di contributi previdenziali e i criteri di calcolo di cui al comma 2 possono essere modificati, entro un minimo e un massimo del 10 per cento, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli operatori del settore.

Art. 3.

(Registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti)

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, di seguito denominato « registro ».

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l'iscrizione, a domanda, e per l'eventuale cancellazione, delle attrici e degli attori professionisti nel registro.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e della risoluzione del Parlamento

europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249/INI).

4. Il registro è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

6. Il registro non costituisce, in alcuna forma, un albo professionale e la mancata iscrizione al registro non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione di attrice e di attore.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0107100